

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI  
BARI

VERBALE N. 13 DEL 31.10.2019

**OGGETTO:** Procedura aperta ex artt. 60 e 95 co. 3 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di pulizia e servizi connessi del Palazzo Camerale e degli uffici staccati dell'Ente – gara telematica tramite piattaforma EmPulia. CIG. n. 7999306423.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 31 del mese di ottobre, alle ore 11:30, presso la Sala Consiliare del Palazzo camerale in Bari, C.so Cavour n. 2 (I piano), si è riunito, in seduta riservata, il R.U.P., coadiuvato dalla Commissione di gara, nominata con determinazione del Segretario Generale f.f. n. 87 del 3 ottobre u.s., autoconvocati al termine della seduta pubblica di cui al verbale n. 12 della giornata odierna, per procedere alla fase di valutazione delle giustificazioni prodotte a corredo dell'offerta economica dalla Ditta DUSSMANN SERVICE s.r.l., prima graduata, sospetta di anomalia (vedi tabella piattaforma) ai sensi dell'art. 97 co. 3 D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii, nell'ambito della procedura aperta ex artt. 60 e 95 co. 3 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di pulizia e servizi connessi del Palazzo Camerale e degli uffici staccati dell'Ente – gara telematica tramite piattaforma EmPulia - CIG. n. 7999306423, giusta elenco elaborato dalla piattaforma EmPulia ed allegato al verbale n. 12 del 31.10.2019.

Il R.U.P., Francesco Cembalaio, dà atto delle seguenti circostanze:

- che l'offerta economicamente più vantaggiosa è risultata quella presentata dall'Impresa DUSSMANN SERVICE s.r.l. - P.I.: 00124140211 avendo totalizzato il punteggio pari a 89,59 (offerta tecnica 59,59 pt. + offerta economica 30 pt.) per un ribasso sull'importo a base d'asta di 32,67%; pari a € 1.006.583,50 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 18.000,00 oltre IVA come per legge;
- che per la valutazione dell'anomalia dell'offerta è stata presentata dalla Ditta DUSSMANN SERVICE s.r.l., la relazione giustificativa dell'offerta economica riportante la data del 30.09.2019, allegata all'offerta economica- come richiesta dal bando di gara.



Prima di procedere alla valutazione della documentazione prodotta dalla Ditta DUSSMANN SERVICE s.r.l., il RUP coadiuvato dalla Commissione, sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala (cfr. Cons. St. sez. III, 9/11/2018, n. 636, *Cons. St., sez. III, 12 ottobre 2018, n. 5880; id. 11 ottobre 2018, n. 5857; id., sez. V, 29 dicembre 2017, n. 6158*), rileva che:

- *“il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta non mira ad individuare specifiche e singole inesattezze nella sua formulazione ma, piuttosto, ad accertare in concreto se la proposta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto, adeguate alle esigenze sottese alla commessa pubblica, e se i prezzi offerti trovino rispondenza nella realtà, sia di mercato che aziendale, cioè se gli stessi siano verosimili in relazione alle modalità con cui si svolge l'appalto “(Cons. Stato., sez. V, 3 aprile 2018, n. 2053).*
- ed ancora il Consiglio di Stato, sez. V sentenza 26 giugno 2019 n. 4400 : *“ è consolidato principio per il quale nelle procedure di gara, il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è finalizzato ad accertare l'attendibilità e la serietà dell'offerta, nonché l'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 aprile 2019 , n.2496; sez. III, 29 marzo 2019 n.2079; sez V 5 marzo 2019 n.1538); come pure per cui la valutazione della stazione appaltante ha natura globale e sintetica e costituisce esercizio di discrezionalità tecnica insindacabile in sede giurisdizionale se non per illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 gennaio 1019, n.69; sez. VI, 3 dicembre 2018 n.6838);*
- sussiste nei documenti di gara l'obbligo della clausola sociale per l'eventuale personale da salvaguardare. Le giustificazioni proposte devono, pertanto, esplicitare i mezzi adottati dagli operatori economici per armonizzare la propria organizzazione di impresa, soddisfare in maniera equivalente i requisiti definiti dall'art. 68 del codice dei contratti pubblici d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ( cfr., ex multis, Cons. stato Sez. III sentenza 750/2019);
- la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tener conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;



- Il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezza in ogni singolo elemento, bensì, a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto, ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante (cfr., ex multis, Cons. Stato sez. V, sentenza n.690/2019).

Fatte queste premesse, si procede, quindi, all'analisi della documentazione trasmessa, ed acquisita dal portale telematico Empulia durante la seduta pubblica della giornata odierna di cui al verbale n. 12, quale motivazione analitica delle singole voci allegata all'offerta economica a giustificazione del prezzo offerto presentato dall'Impresa DUSSMANN SERVICE s.r.l..

Dopo attento lavoro di valutazione, il Rup e la Commissione ritengono l'offerta in esame non congrua per i sottoelencati motivi.

A) A giudizio del Rup unitamente alla Commissione, in particolare, risulta un primo ed assorbente aspetto errato nel calcolo dell'offerta, e cioè la mancata/erronea applicazione dell'art. 16 del capitolato che prevede a carico dei partecipanti l'obbligo di salvaguardia dei livelli occupazionali nonché un monte ore minimo da rispettare nell'offerta.

*“Art. 16 del capitolato speciale - Salvaguardia dei livelli occupazionali - La Ditta aggiudicataria si impegna all'integrale rispetto delle norme sulla salvaguardia dei livelli occupazionali.*

*Tutto il personale addetto alle pulizie dovrà essere regolarmente assicurato, anche per gli infortuni sul lavoro, a norma delle vigenti leggi ed a cura e spese della Ditta, la quale si assume, a tal proposito, ogni e qualsiasi responsabilità di ordine civile, penale ed amministrativo.*

*Al fine di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di salvaguardia del posto di lavoro, si specifica quanto di seguito riportato relativamente al personale attualmente impiegato:*

- n. 21 Unità di 2° livello;
- n. 06 Unità di 3° livello.

*I monte ore minimi da assicurare settimanalmente sono i seguenti:*

- n. 21 Unità di 2° livello tot. ore settimanali minime da assicurare: 369 h;
- n. 06 Unità di 3° livello tot. ore settimanali minime da assicurare: 178,00 h.

*Non sono ammissibili interventi progettuali che prevedano una riduzione del personale attualmente impiegato, come sopra elencato.”*



Ebbene, il monte ore complessivo da assicurare prevedeva annualmente n. 28.444 (determinato per n. 52 settimane lavorative/annue), pari a n. 85.332 ore nel triennio.

Dalla documentazione proposta in sede di gara dalla ditta, si evince che il numero di ore complessivo "giustificato" risulta pari a n. 21.521,04, indi, inferiore alle n. 28.444 poste a base di gara e fissate dall'art. 16 del capitolato, quale limite minimo inderogabile violando il principio di par condicio fra i concorrenti.

Appare ovvio che la riduzione del monte ore - nonostante una unità offerta in più di quarto livello non richiesta nel C.s.a.- (circa n. 7.000 ore annue), unitamente ad una riduzione del costo orario delle singole voci, è in netto contrasto con le obbligazioni di gara e di capitolato speciale, rendendo l'offerta non congrua e, pertanto, anomala. In primis, la lettura della relazione giustificativa, in ordine ai costi orari del personale riporta dei valori percentuale dei costi in relazione alla manodopera modificati "autonomamente" dalla ditta e senza dettaglio normativo, richiamando "esclusivamente" proprie esperienze aziendali (cf. pagg. 4 e 5 della relazione economica giustificativa dell'offerta Dussmann Service s.r.l. "tassi di assenteismo per malattia dal 6,51% al 2,50%, tasso di assenteismo "praticamente vicino allo zero, tasso di assenteismo per permessi da 10 ore a 5 ore, aliquota INAIL di gran lunga inferiore al 3,939"). A tanto si aggiunge la tabella di riepilogo relativa ai costi della manodopera suddivisi per livello e monte ore, che mostra "inequivocabilmente" il monte ore complessivo di n. 21.521,04, in violazione al capitolato speciale. Ciò è in palese contrasto, si ripete, con quanto posto dalla stazione appaltante a base di gara, pari a n. 28.444 ore annue, quali valori minimi inderogabili, opportunamente suddivisi per livello, come sopra riportato.

La Commissione, pertanto, mediante la verifica dell'anomalia ha inteso verificare che il mutamento tecnico-organizzativo proposto dall'impresa fosse sufficiente a garantire in maniera concreta un'efficace adempimento contrattuale e rispetti i livelli prestazionali disciplinati nel Capitolato speciale.

A questo proposito, è opportuno ricordare come l'orientamento prevalente della giurisprudenza nazionale abbia infatti inteso le specifiche tecniche come valutazioni di merito e, pertanto, non sindacabili dal giudice amministrativo, salvo il caso in cui esse si rivelino affette da evidenti irrazionalità o errori (cf. Cons. St., sez. V, 8 settembre 2008, n. 4272; Cons. St., sez. VI, 2 maggio 2011, n. 2567; Tar Lazio, sez. II, 24 maggio 2012, n. 4706). Appartiene perciò alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione la possibilità di individuare, in un apposito capitolato, le caratteristiche della prestazione richiesta e sarà l'impresa, sulla base della propria capacità, a conformare la sua offerta alle necessità palesate dalla stazione appaltante (cf. Cons. St., sez. VI, 2 maggio 2011, n. 2567).



Ciò premesso, si riporta, testualmente, quanto statuito dal Tar Campania, sez. III, con sentenza n. 831/2017, in fattispecie analoga al caso in esame: *“.....esigenze di completezza inducono a dover preliminarmente disattendere le tesi con cui si sostiene che il monte orario costituisce una specifica tecnica ex art. 68 del d.lgs. n. 163 del 2006 (la cui violazione comporta l'automatica esclusione) ed, altresì, che esso non è abbassabile, se non violando la clausola sociale richiamata dal bando. Sotto questi profili, occorre chiarire che: - le specifiche tecniche prescritte nei bandi di gara o nei capitolari d'onere designano le caratteristiche minime di determinati materiali, prodotti o forniture, in base ad un dato oggettivo, cosicché non attengono alla fattispecie di cui si discorre, nella quale la determinazione del monte ore per le prestazioni richieste è scaturita da una stima effettuata, sulla base dei dati ricavabili da studi di settore; l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori ad opera del nuovo gestore del servizio (in cui si sostanzia la c.d. “clausola sociale”) non ha diretta incidenza nella fattispecie in esame, non potendosi assimilare la riduzione del monte ore all'automatica violazione dell'obbligo medesimo, restando impregiudicata la possibilità dell'impresa di modulare l'impiego del personale per esigenze organizzative, come di recente statuito da questa Sezione (cfr. la recentissima sentenza del 31/1/2017 n. 672).*

Ciò posto, va considerato che:

- la predeterminazione nel Capitolato di un monte ore per l'esecuzione delle prestazioni è, con evidenza, finalizzata alla scelta di un'offerta che garantisca un'ottimale esecuzione dell'appalto – **che il monte ore proposto, nel caso di specie, non è sufficiente a garantire**;


*nella specie, la Stazione appaltante ha dettagliato i tempi e i costi della pulizia programmata.....;*

*-in particolare, è stato fissato un monte di ..... h./anno per la pulizia programmata .....”;*

*- l'aggiudicataria ha indicato un numero di ore effettive di prestazione di..... ore/annuali, “inferiori per oltre .....ore annuali al numero di ore annuali stimate dettagliatamente nel capitolato di appalto” .*

*.....È.....fondata ed assorbente la censura, laddove si fa valere che la ditta..... avrebbe dovuto essere esclusa all'esito del subprocedimento di anomalia, per non aver adeguatamente giustificato la riduzione del monte ore indicato nel Capitolato”, che è appunto quanto ritiene la Commissione nel caso concreto.*

Successivamente, la Commissione ha proceduto ad una analisi attenta delle altre voci delle giustificazioni presentate dall'impresa concorrente, sempre supportata dalla verifica della relazione economica allegata all'offerta presentata, evidenziando le seguenti carenze:



**B) in ordine a "L'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione"**

A tal proposito si osserva che l'operatore economico molto sommariamente parla di ottimizzazione di spese di gestione (sostituzione del personale, controlli e verifiche presso appalti attivi, ecc) ma non spiega in modo dettagliato come le ottenga, cita solo una capillare struttura organizzativa di 17.000 dipendenti, con appalti prioritariamente nella Regione Piemonte, che potrebbe far fronte ad ogni genere di richiesta per servizi extra e/o servizi di emergenza.

**- In ordine a "Le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori"**

L'operatore economico afferma di godere di condizioni economiche particolarmente favorevoli nell'approvvigionamento di risorse tecniche e quindi di prezzi vantaggiosi e concorrenziali per l'acquisto di prodotti ed attrezzature grazie all'ottenimento di importanti economie di scala<sup>1</sup> ma non spiega in alcun modo come possa ottenerle né quali siano i prezzi e/o i costi medi che ottiene.

**- in ordine a "L'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente"**

Genericamente l'operatore economico dice di adottare un proprio codice etico - rispettoso della legge 231/2010<sup>2</sup> - che non allega, e spiega quale sia il suo modello organizzativo, riportandosi alle certificazioni EN ISO di cui è in possesso e che consentirebbero il raggiungimento di standard qualitativi fondamentali per la tutela degli utenti ed il miglior rapporto costo-beneficio per i clienti nonché cita genericamente la propria efficienza e flessibilità organizzativa che consentirebbero un servizio, anzi programmi personalizzati ma non fornisce alcun tipo di dettaglio in merito.

**- In ordine a "Il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e delle condizioni di lavoro"**

L'operatore economico prevede "cautelativamente" un costo annuo per addetto pari a 150 euro (di fatto è previsto dalla normativa vigente).

**- In ordine a "l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di stato"**

<sup>1</sup> La locuzione economie di scala (*economies of scale*) è usata in economia per indicare la relazione esistente tra aumento della scala di produzione (di un'impresa, di un'unità produttiva o di un impianto) e diminuzione del costo unitario del prodotto. Il costo unitario è dato dal costo totale diviso per la quantità prodotta e corrisponde al costo medio.

<sup>2</sup> La legge citata erroneamente come legge 231/2010 è in realtà il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", aggiornata da ultimo con legge 39 del 2019.



L'operatore economico afferma di non avere aiuti di stato e dice di accedere a strumenti legali di decontribuzione. In particolare cita le assunzioni ex legge 407/90, il cui utilizzo però è espressamente vietato dall'ANAC (ex AVCP) per giustificare un ribasso anomalo come nel caso di specie.

A tal proposito si riporta il quesito D24 sulla "verifica della congruità delle offerte"- Sito ANAC:  
*"D24 Gli operatori economici possono giustificare un ribasso anomalo richiamando la legge n. 407 del 1990, che consente di fruire dell'esonero dall'obbligo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali con l'assunzione di lavoratori disoccupati? (Parere di precontenzioso Avcp n. 56/2009).*

*Si, ma solo qualora non sussista l'obbligo di riassorbimento del personale precedentemente impiegato"*  
(come nel caso di specie).

- *In ordine a "Il QUADRO ECONOMICO GENERALE SU BASE ANNUA"*

*"Il costo del personale"*: ci si riporta a quanto sopra detto sub paragrafo A.

*"Incidenza investimenti e ammortamenti (noli e macchinari)"*

*Costi di investimento e di ammortamento*

L'offerente non propone alcun dettaglio degli investimenti (cfr. pag. 5 della relazione economica giustificativa dell'offerta Dussmann Service s.r.l.) ma esclusivamente riporta una dicitura secondo cui l'azienda *"metterà a disposizione della stazione appaltante macchine ed attrezzature nuove e/o pari al nuovo in giacenza presso i propri magazzini"*.

Nessuna indicazione viene offerta in ordine alle specifiche macchine da impiegare in relazione alle singole voci di prezzo unitario, se in linea con i valori reali di mercato.

A maggior ragione se trattasi di nuovi mezzi devono essere esplicitati i costi di acquisto e le relative modalità (leasing, altre forme), in alternativa i mezzi in giacenza nel proprio magazzino prevedono i valori del cespite o residuo da esplicitare nella giustificazione del prezzo complessivo offerto.

La relazione è carente e non dettaglia i costi di investimento/ammortamento dei cespiti, rendendo impossibile una valutazione concreta da parte della commissione, atteso che non sono esplicitati i valori di riferimento dei macchinari da impiegare, siano essi nuovi acquisti o in proprietà, inficiando complessivamente l'offerta proposta nel suo insieme.

*"Incidenza per gestione Attrezzature e Beni di consumo"*

*Costi di gestione ed attrezzature:*



Anche sui costi di gestione l'offerente propone una semplice esposizione riferita a costi desumibili da appalti analoghi, ma non offre alcun dettaglio degli stessi in ordine ai costi variabili:

- attrezzature e beni di consumo euro/anno
- revisioni: euro/anno
- manutenzione ordinaria e straordinaria: euro/anno
- accessori: euro/anno.

Nessuna tabella di calcolo e di prezzi unitari viene dettagliata nella relazione giustificativa posta a corredo dell'offerta economica.

Non si rileva la specificità delle attrezzature proposte al fine di valutare il reale valore economico rendendo l'offerta di impossibile interpretazione, né tantomeno si offre alla commissione una documentazione specialistica di confronto dei prezzi unitari delle attrezzature.

Non si rileva alcun criterio di determinazione dei costi unitari di gestione, tali da consentire alla commissione una valutazione puntuale sulla congruità dei prezzi adottati, volta ad assicurare la "veritiera" sostenibilità dei servizi di appalto.

Appare impossibile, per il lavoro puntuale della commissione di gara, effettuare un confronto comparativo atteso che non sono resi espliciti gli importi, non evidenziati i criteri adottati e le scelte tecniche dell'offerente, tali da assicurare la copertura dei servizi (costi di gestione), anche con un rapporto ai valori di mercato, rendendo l'offerta priva di riscontri oggettivi.

#### Altri costi

Nessun dettaglio viene fornito dall'appaltatore in ordine ad eventuali altri costi per l'espletamento complessivo dell'appalto tali da valutare le caratteristiche dell'offerta ed i relativi costi conseguenti e la loro sostenibilità.

#### "Altri oneri di gestione e imprevisti"

##### Oneri di gestione (spese generali)

Sul punto l'offerente riporta solo delle considerazioni di carattere discorsivo (riferimento a relazione di giustificazione dell'offerta pag. 6 "in questa macro voce Dussmann Service s.r.l. ha previsto costi in linea con quelli desumibili da analoghi appalti al presente), senza alcun dettaglio di importo, confrontati con le reali richieste di capitolato ed allegati.

##### Spese generali

Nelle spese generali rientrano i costi relativi alle attività amministrative e di coordinamento delle singole gestioni effettuate dall'appaltatore, tra cui si elencano a titolo di esempio non esaustivo:





- spese per impiegati e dirigenti addetti alla contabilità, alla gestione del personale, alla gestione finanziaria, etc...
- consumi di energia elettrica, metano, acqua, fognatura etc..
- spese per materiali di consumo, e precisamente quelli che non si trovano nel prodotto finito, ma sono stati utilizzati nella lavorazione, come lubrificanti, grassi, detergenti. Sono anche materiali di consumo quelli che hanno un basso costo.

Nessun dettaglio analitico si rileva dagli atti proposti dall'offerente a giustificazione dell'offerta, rendendo impossibile il lavoro della commissione di gara.

#### **“incidenza per utile aziendale”**

##### **Utile d'impresa:**

Sul punto la Commissione rileva il dato economico proposto dall'appaltatore pari all'1,56%, sottolineando quanto prescritto dalle norme e dalla giurisprudenza consolidata che sancisce che l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che una impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione, ma *“ un utile esiguo di per sé solo non equivale a determinare l'anomalia dell'offerta, sebbene costituisca un indice sintomatico e debba quindi indurre l'amministrazione procedente ad una verifica accurata dell'equilibrio complessivo dell'offerta”* (cfr., ex multis, C.G.A., 25 giugno 2018, n.368)

Sul punto la Commissione rileva come la possibilità di ottenere un utile credibile appaia inficiata dalla indeterminatezza dei costi e dei servizi posti dall'appaltatore nell'offerta tecnica ed alla base della costruzione del prezzo complessivo offerto in sede di gara. Lo stesso appare condizionato dai valori economici applicati alle altre voci di costi che concorrono alla formazione del prezzo complessivo della gara, in difformità dalle obbligazioni di gara (personale e monte ore complessivo annuale), e altri riferimenti generici tali da non consentire alla commissione una valutazione comparativa, rispetto ai relativi valori di mercato per servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto.

La commissione, pertanto, sul punto ribadisce un concetto fondamentale nella valutazione della congruità delle offerte, come statuito dalle norme di settore e dalla relativa giurisprudenza di riferimento, la giurisprudenza ha stabilito che *“la valutazione della congruità o non congruità delle offerte debba essere effettuata attraverso un'analisi globale e sintetica delle singole componenti di cui si articola l'offerta e*



dell'incidenza che questa hanno sull'offerta considerata nel suo insieme. La verifica deve essere, pertanto, finalizzata ad accertare se la non congruità di una o più componenti dell'offerta si traduce nella inattendibilità dell'offerta nel suo insieme (cfr. CdS n. 882/02, CdS Sez. V 28/01/2009 n. 466, CdS sez. VI 8/03/2004, n. 10722; CdS sez. V n. 814/99, TAR Catania, sez. III, 5/09/2007 n. 1393; TAR Lombardia Milano sez. III 23/2/2009 n. 1356).

Pertanto, la Commissione ritiene che le singole voci economiche prodotte dalla Ditta DUSSMANN SERVICE s.r.l. a giustificazione del prezzo complessivo siano insufficienti a dimostrare la non anomalia dell'offerta presentata che aveva conseguito il miglior punteggio/prezzo sull'offerta economica con un ribasso del 32,67 rispetto al prezzo a base d'asta, atteso l'esiguo valore delle singole voci di costo – circa 7,67% - sulle quali andrebbero ad incidere, rispetto all'incidenza del costo del personale – circa 92,33% - sull'importo globale offerto, come da quadro economico presente nella relazione giustificativa.

Conclusivamente, alla luce di tutto quanto sopra osservato pertanto, la Commissione, all'unanimità, ritiene non necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione dell'offerta in esame, attesa l'inequivocabilità della scarsa attendibilità dell'offerta e quindi l'anomalia della stessa al fine di "evitare – per comprensibili ragioni speditezza, economia procedimentale e non aggravio della procedura di gara – .....la necessità dell'espletamento di ulteriori fasi procedurali qualora dalle giustificazioni già risulti l'incongruità sostanziale dell'offerta o la contrarietà con i parametri previsti dal comma 5 lett. a), b), c) e d) dell'art. 97 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50" (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, sentenza n. 1406 pubblicata il 5 marzo 2018, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, sentenza n. 312 dell'8 marzo 2018 e conforme Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 881/2019, delibere ANAC n. 475 del 23/05/2018 e n. 77 del 7/02/2019) e decide di riunirsi nuovamente il giorno 6.11.2019 alle ore 11:30 per dare conto, in seduta pubblica, dei risultati delle verifiche di congruità dell'offerta e per procedere con gli adempimenti conseguenti.

Tutto il materiale esaminato viene consegnato alla segretaria, Dr.ssa Tiziana Mele che ne curerà la custodia in un armadio situato presso la stanza n. 105 del 2° piano del Palazzo camerale, chiuso a chiave. Esaurita la discussione dell'argomento, alle ore 17.50, si dichiara sciolta la seduta. Dal ché viene redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto come segue:

F.to Avv. Celestina Barile

F.to Sig. Francesco Cembalaio

F.to Dr.ssa Stefania Schirone

F.to Dr.ssa Tiziana Mele